

CITTA' DI MARINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

Ai sensi dell'art. 1 comma 11-quater del DL 148/2017 convertito in Legge n. 172 del
04/12/2017

(Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2017)

INDICE

Art. 1 - Oggetto a Ambito di Applicazione.....	2
Art. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse.....	2
Art. 3 - Istanza del debitore e termini	2
Art. 4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso	3
Art. 5 - Effetti in caso di inadempimento	3
Art. 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata	4
Art. 7 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.....	4

Art. 1 - Oggetto a Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nel Decreto legge 148/2017, convertito in legge 172/2017, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 01/01/2000 fino al 16/10/2017, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione, o che abbiano già in essere un piano di definizione agevolata precedentemente accordato ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 31/01/2017 e dell'articolo 6-ter del D.L. 193/2016 per gli stessi carichi oggetto di richiesta.
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
6. Sono infine escluse eventuali definizioni agevolate delle controversie tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
7. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il dirigente dell'area II Economico-finanziaria.

Art. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Marino, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, notificati dal 01/01/2000 al 16/10/2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3 - Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'Art. 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 Marzo 2018, apposita istanza redatta su modello debitamente predisposto dagli uffici, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
 - a) Rata unica entro il 30 Settembre 2018;
 - b) Con pagamento dilazionato in due rate:
 - Rata 1 entro il 31 Maggio 2018
 - Rata 2 entro il 30 Settembre 2018
 - c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a € 1.000,00:
 - Rata 1 entro il 31 Maggio 2018
 - Rata 2 entro il 31 Luglio 2018

- Rata 3 entro il 30 Settembre 2018
- d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a € 3.000,00:
- Rata 1 entro il 31 Maggio 2018
 - Rata 2 entro il 30 Giugno 2018
 - Rata 3 entro il 31 Luglio 2018
 - Rata 4 entro il 31 Agosto 2018
 - Rata 5 entro il 30 Settembre 2018.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
 4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
 5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria o apposito conto corrente postale intestato al Comune.
 6. Il comune, in caso di accettazione della domanda di definizione agevolata, trasmetterà al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive fino al termine della scadenza dell'ultima rata. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza

Art. 4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi indicati all'art. 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 30 Settembre 2017.
2. In tal caso:
 - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
 - b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
 - c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;

Art. 5 - Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il comune può qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate

Art. 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune entro il 20 Maggio 2018.

Art. 7 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

MODELLO DI ISTANZA

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

(dell'art. 1 comma 11-quater del DL 148/2017 convertito in Legge n. 172 del 04/12/2017 e Regolamento Comunale approvato con DCC n. ... del ...)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ (Prov. _____) il ___ / ___ / _____, C.F. _____

- in proprio (per persone fisiche);
 in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore della società

_____ C.F./P.IVA: _____

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** presso:

- indirizzo PEC (*obbligatorio per aziende*): _____
 la propria abitazione;
 il proprio ufficio/la propria azienda;
 altro (indicare eventuale domiciliatario): _____

Comune _____ (Prov. _____) Indirizzo _____

_____ CAP _____ Tel. _____

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

CHIEDE

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui al Regolamento Comunale Approvato con Delibera CC. n. _____, notificati dal 1° Gennaio 2000 al 16 Ottobre 2017 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

N° Cron Ingiunzione	Data Notifica	Imposta	Sanzione	Interessi	Spese	Totale

DICHIARA

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

- UNICA SOLUZIONE:** scadenza 30 Settembre 2018 (100% del dovuto)
 2 RATE: scadenze 31 Maggio 2018 (50% del dovuto) e 30 Settembre 2018 (50% del dovuto)
 3 RATE (solo per importi superiori ad € 1.000): scadenze

31 Maggio 2018 (40% del dovuto)
31 Luglio 2018 (30% del dovuto)
30 Settembre 2018 (30% del dovuto)

- 5 RATE(solo per importi superiori ad € 3.000):** scadenze
- 31 Maggio 2018 (20% del dovuto)
 - 30 Giugno 2018 (20% del dovuto)
 - 31 Luglio 2018 (20% del dovuto)
 - 31 Agosto 2018 (20% del dovuto)
 - 30 Settembre 2018 (20% del dovuto)

N.B. - In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

DICHIARA INOLTRE

che non vi sono in essere piani di definizione agevolata precedentemente accordati ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera CC. N. 1/2017 e dell'articolo 6-ter del D.L. 193/2016 per gli stessi carichi oggetto della presente richiesta.

che non vi sono definizioni agevolate per controversie tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;
oppure
 che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

che non risultano piani di rateizzazione precedentemente accordati entro il 30 Settembre 2017;
oppure
 che risultano piani di rateizzazione precedentemente accordati entro il 30 Settembre 2017 e per i quali entro lo stesso termine risultano effettuati tutti i versamenti (allegare fotocopia di tutte le ricevute di versamento)

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di essere tutore/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (*barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione*).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 11-quater del DL 148/2017 convertito in Legge n. 172 del 04/12/2017, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento in materia e di accettarne i contenuti.

Luogo e data _____

Firma _____

N.B.

- Allegare copia del documento di identità.

Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ (Prov. _____) il ___ / ___ / _____, C.F. _____

- in proprio (per persone fisiche);
- in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore della società

_____ C.F./P.IVA: _____

DELEGA il/la Sig./Sig.ra: _____

- a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data _____

Firma del delegante _____

N.B. - Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.